



Dott. Sergio Pinna

NOTAIO

Repertorio n. 15.887

Raccolta n. 9.783

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di dicembre in Oristano, al Corso Umberto I civico 72, alle ore diciassette e trentacinque minuti;

20 dicembre 2022, ore 17:35.

Dinanzi a me dott. Sergio Pinna, Notaio in Oristano, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano;

è comparsa la signora:

- Giovanna Lai, nata a Dualchi il giorno 29 gennaio 1942, residente a Oristano, Via Ponente n. 28, pensionata, codice fiscale LAI GNN 42A69 D376D;

la quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Ente non riconosciuto:

- **"CENTRO DI ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"** o, sotto la denominazione abbreviata, "CAPAOR ODV", iscritta presso il Registro Generale del Volontariato tenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna con il numero 2480, Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale, con decorrenza dal 26.02.2015, con sede in Oristano, Via Cagliari n. 183, indirizzo PEC: capaoronlus@pec.it, codice fiscale 90049410955;

al presente atto autorizzata in virtù dei poteri alla medesima spettanti ai sensi di legge e del vigente statuto dell'associazione.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che per questo giorno, luogo e ora sono convenuti gli associati del predetto Ente anche senza essere stati convocati secondo le modalità previste dal vigente statuto dell'Ente, per riunirsi in assemblea straordinaria totalitaria e discutere e deliberare sull'argomento di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- proposta di integrazione del testo dello statuto dell'associazione, quale adottato nel corso dell'assemblea del 17.02.2022, giusta verbale ricevuto dal Notaio Sergio Pinna di Oristano in data 17.02.2022, repertorio numero 15.370/9.382, al fine di adeguarlo alla normativa sugli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui al D.LGS. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, conseguente alla richiesta della Regione Sardegna, Ufficio Regionale del RUNTS, protocollo n. 19304 dell'11.11.2022.

Invita quindi me Notaio ad assistere alla presente assemblea e a dare atto, mediante pubblico verbale, delle risultanze della

Registrato a Oristano
il 21.12.2022
n. 4013
Serie 1T
Euro Esente



medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 8 (otto) del vigente statuto dell'Ente, assume la presidenza dell'assemblea la stessa richiedente, la quale constata e fa constare:

- che, in proprio o per delega, sono presenti in sala tutti i componenti dell'associazione, in numero di 7 (sette), nella persona dei signori:

se medesima, Giovannina Scano, nata a Masullas il 7.07.1947, Maria Teresa Martini, nata a Cagliari il 19.11.1948, Pierina Mureddu, nata a Oristano il 18.05.1948, Maria Chiara Piano, nata a Villamar il 6.09.1949, Caterina Angela Putzu, nata a Teti il 16.11.1949 e Nino Dessene, nato a Orosei il 25.12.1946, rappresentato, per delega, dalla signora Caterina Angela Putzu.

Detta delega, previa verifica della sua regolarità formale ai sensi di legge, viene dal presidente acquisita agli atti dell'associazione;

- che, per l'organo amministrativo, sono presenti in sala, tutti i componenti del Comitato Direttivo, nelle persone di se medesima (Presidente), e delle signore Giovannina Scano, Maria Teresa Martini, Pierina Mureddu e Maria Chiara Piano;

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo essa medesima la parola, il Presidente espone agli intervenuti i motivi che rendono necessaria l'integrazione del testo dello statuto dell'associazione, quale adottato nel corso dell'assemblea del 17.02.2022, giusta verbale ricevuto dal Notaio Sergio Pinna di Oristano in data 17.02.2022, repertorio numero 15.370/9.382, registrato a Oristano il 18.02.2022 al n. 455, in particolare, al fine di adeguarlo alla normativa sugli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui al D.LGS. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, in conseguenza della richiesta proveniente dalla Regione Sardegna, Ufficio Regionale del RUNTS, protocollo n. 19304 dell'11.11.2022.

Il Presidente precisa quanto segue:

1) l'"**ASSOCIAZIONE CENTRO DI ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA ONLUS**" o, sotto la denominazione abbreviata, "CAPAOR ONLUS", nel corso dell'assemblea del 17.02.2022, giusta verbale ricevuto dal Notaio Sergio Pinna di Oristano in data 17.02.2022, meglio sopra individuato, ha deliberato, tra l'altro:

- di adottare un nuovo testo di statuto adeguato alla normativa sugli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui al D.LGS. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, il tutto al fine di ottenere l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS);

2) in particolare, nel predetto statuto è prevista, tra l'altro:

- la nuova denominazione "CENTRO DI ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" o, in forma abbreviata, "CAPAOR ODV";

- la nuova sede legale in Oristano, Via Cagliari n. 183;

3) la Regione Sardegna, Ufficio Regionale del RUNTS, ai sensi degli articoli 54 del D.Lgs 117/2017 e 31 del D.M. 106/2020, ha eseguito l'istruttoria finalizzata ad accertare l'esistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'Ente nel RUNTS;

4) tale verifica non si è conclusa positivamente, impedendo, pertanto, la conseguente iscrizione nel Registro più volte citato, per i seguenti motivi ostativi sostanziali:

A) l'articolo 32 del decreto legislativo 117/2017 prevede che le organizzazioni di volontariato vengano costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta: tale indicazione non è menzionata nello statuto adottato;

B) l'associazione, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS, perde la qualifica di ONLUS e non potrà, pertanto, utilizzare il relativo acronimo nella denominazione: la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, numero 20 del 2018, in relazione all'eliminazione della locuzione o dell'acronimo Onlus, e la conseguente assunzione della nuova denominazione contenente l'acronimo ETS, prevede che tale modifica debba essere inserita nello statuto attraverso l'apposizione di clausole sospensive condizionate;

C) l'articolo 8 dello statuto non è adeguato all'articolo 25 del Codice del Terzo Settore laddove statuisce che l'assemblea delibera sulle responsabilità degli organi sociali: in realtà, il detto articolo 25 fa riferimento alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e, tra le attribuzioni inderogabili dell'assemblea, fa anche riferimento alla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

D) l'articolo 9 dello statuto adottato stabilisce che, qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli: non vengono però indicate le modalità di sostituzione;

E) è assente nello statuto la previsione di altri diritti in capo agli associati, oltre a quelli di voto, di delega e di visione dei libri sociali;

4) la medesima Regione, con comunicazione via pec, protocollo n. 19304 dell'11.11.2022, al fine di ottenere l'iscrizione nel RUNTS, ha richiesto all'organizzazione di volontariato di adeguare il proprio statuto introducendo le modifiche sopra indicate.

Il Presidente, con riferimento alle contestazioni di cui alle lettere A) e C) che precedono, chiede che l'assemblea proceda all'adeguamento dello statuto, in particolare con la precisazione che si tratti di associazione non riconosciuta e che l'assemblea possa deliberare sulla responsabilità dei compo-

nenti degli organi sociali.

Il Presidente, con riferimento alla contestazione di cui alla lettera B) che precede, precisa quanto segue:

- l'associazione è attualmente iscritta presso il Registro Generale del Volontariato tenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna, con il numero 2480, Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale, con decorrenza dal 26.02.2015;
- in quanto associazione di volontariato è "Onlus di diritto", e non risulta iscritta al Registro ONLUS;
- l'ente non svolge, non ha mai svolto e non svolgerà in futuro attività commerciale, non ha mai usufruito delle agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo 460/97 e non ha, pertanto, alcun interesse ad usufruirne per il futuro;
- è interesse dell'Ente ottenere quanto prima l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), al fine di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), non intendendo usufruire per il futuro della qualifica di Onlus, e avendo interesse ad essere iscritto nella sezione del RUNTS "Organizzazioni di volontariato";
- come sopra indicato, la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2018, numero 20, con riferimento specifico alle Onlus, precisa che debba procedersi agli adeguamenti dello statuto subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Pertanto, la soggezione di tali modifiche statutarie alla condizione sospensiva di cui sopra, si ricollega al mantenimento della qualifica di Onlus in capo all'Ente sino a tale termine, qualifica che invece l'associazione non intende mantenere.

Il Presidente:

- con riferimento alla contestazione di cui alla lettera D) che precede, chiede che l'assemblea determini le modalità di sostituzione degli amministratori, proponendo, a tal fine, la convocazione dell'assemblea, in un breve termine, per la sostituzione degli amministratori mancanti;
- con riferimento alla contestazione di cui alla lettera E) che precede, chiede che l'assemblea determini gli ulteriori diritti in capo agli associati, oltre a quelli già previsti nello statuto adottato, proponendo, a tal fine, il diritto a partecipare alla vita associativa, e a frequentare i locali dell'associazione.

Il medesimo Presidente precisa che il testo di statuto, aggiornato con le modifiche richieste dalla Regione Sardegna, è già stato comunicato informalmente a tutti gli associati prima d'ora, così come gli associati presenti confermano.

Segue sul punto idonea discussione al termine della quale l'assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

1) di recepire nello statuto adottato nel corso dell'assemblea del 17.02.2022 - giusta verbale ricevuto dal Notaio Sergio

Pinna di Oristano in data 17.02.2022, meglio sopra individuato

- le modifiche richieste dalla Regione Sardegna, Ufficio Regionale del RUNTS, protocollo n. 19304 dell'11.11.2022, anche nella formulazione proposta dal Presidente, e modificare, in conseguenza, gli articoli 1), comma 1, 3), comma settimo, 8), lettera A), 9), lettera B), comma 6, nel modo che segue:

Art. 1) Denominazione, Sede e durata

primo comma: "E' costituita l'Associazione di volontariato, non riconosciuta, denominata "CENTRO DI ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in forma abbreviata "CAPAOR ODV", promossa dalla Caritas Diocesana Arborense di Oristano secondo le direttive di Caritas Italiana.";

Art. 3) Associati e Volontari

comma settimo: "Ciascun associato ha diritto a partecipare alla vita associativa, a frequentare i locali dell'associazione, alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.";

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

"L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.";

Art. 9), Consiglio Direttivo

lettera B), Composizione

comma 6: "Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, dovrà essere convocata, entro 15 (quindici) giorni, l'assemblea che provvederà alla nomina dei sostituti, i quali scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.".

Detto statuto, contenente le modifiche apportate, sottoscritto come per legge, omessane la lettura per espressa dispensa avuta dalla comparente, si allega al presente atto sotto la

lettera "A";

2) di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo affinché apportati al presente atto e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione del presente atto presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciotto e minuti zero.

L'associazione, al fine di consentire a me notaio l'emissione della fattura elettronica per il presente atto, dichiara di voler ricevere il detto documento fiscale dal Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate al proprio indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella comparizione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 82, terzo comma e quinto comma, del D.Lgs 117/2017, il presente verbale è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo in quanto ha lo scopo di adeguare l'atto a modifiche o integrazioni normative.

La parte, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 30.06.2003 n. 196, dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente atto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che viene sottoscritto, in fine ed a margine degli altri fogli, alle ore diciotto e venti minuti, dalla comparente e da me Notaio, previa lettura da me datane alla comparente la quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà e a verità.

Consta l'atto di quattro fogli, parte da me Notaio manoscritti e parte dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, sulle prime undici facciate e fin qui della dodicesima facciata.

Giovanna Lai

Dott. Sergio Pinna, Notaio



STATUTO

Art. 1)

Denominazione, Sede e durata

E' costituita l'Associazione di volontariato, non riconosciuta, denominata "CENTRO DI ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in forma abbreviata "CAPAOR ODV", promossa dalla Caritas Diocesana Arborense di Oristano secondo le direttive di Caritas Italiana.

L'Associazione ha sede in Comune di Oristano alla Via Cagliari civico 183.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto, e la relativa competenza spetta all'organo amministrativo.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2)

Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, da svolgersi prevalentemente in favore di terzi, ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e precisamente:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e successive modificazioni, a supporto di tutte le attività e servizi offerti dalla Caritas Diocesana Arborense di Oristano, ed in particolare la gestione di un "Emporio della solidarietà" (di cui alla lettera "U" del D.lgs 117/2017);

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (di cui alla lettera "A" del D.lgs 117/2017).

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione di volontariato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del D.Lgs 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di quanto sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3)

Associati e Volontari

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Possono rivestire la qualità di associato altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo previsto dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato sarà cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo Settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione di esso.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali il dovere di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo. Ciascun associato ha diritto a partecipare alla vita associa-

tiva, a frequentare i locali dell'associazione, alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

L'associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 33 del D.lgs 117/2017, e successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività del volontario si svolge in favore dell'ente in modo spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'ente.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

L'attività del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Il socio volontario che presta attività di volontariato è assicurato per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi di legge.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Volontari.

Art. 4)

Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 5)

Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato ed è intra-

smisibile; l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 6)

Morte

La qualità di associato viene meno a seguito della morte dell'aderente.

Art. 7)

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organo per la revisione legale dei conti.

Art. 8)

Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

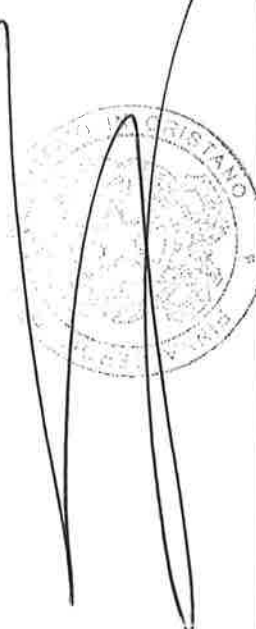
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

Il voto può essere espresso anche a mezzo di posta elettronica certificata con l'utilizzo della firma digitale.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.



Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o audio/video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione, per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione, per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9)

Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e stra-

ordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
 - convocare l'Assemblea degli associati;
 - redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
 - predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
 - compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali, acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
 - determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
 - deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
 - sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
 - consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica, comunque denominate, anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
 - conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
 - promuovere e organizzare gli eventi associativi;
 - compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.
- Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici), determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli Enti associati; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istitu-

zionali;

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Si applica agli amministratori l'articolo 2382 del codice civile, in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, dovrà essere convocata, entro 15 (quindici) giorni, l'assemblea che provvederà alla nomina dei sostituti, i quali scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, e i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o audio/video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e tra-

smettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile (conflitto di interessi).

Art. 10)

Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono svolte dal Vicepresidente nominato.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11)

Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei

conti.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 12)

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Art. 13)

Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising (raccolta di fondi), da donazioni, eredità e lasciti generali.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di re-

tribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Si applica alle organizzazioni di volontariato l'art. 34, secondo comma, del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14)

Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore, se nominati.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve procedere alla pubblicazione nelle forme di legge, predisporre, e dopo l'approvazione da parte dell'assemblea degli asso-

ciati, depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Art. 15)

Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16)

Norme finali

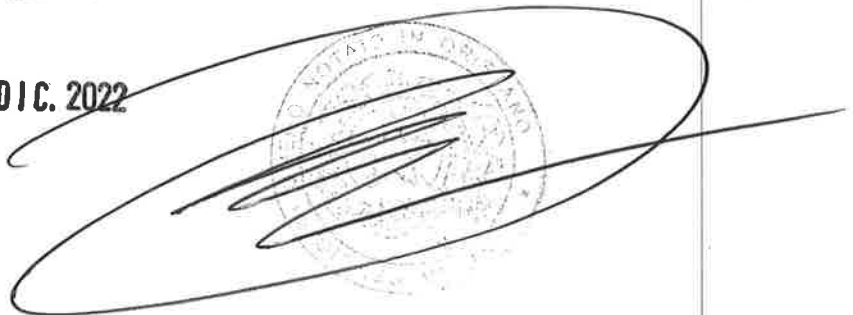
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del terzo settore e, per quanto in esse non previsto, ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Giovanna Lai

Dott. Sergio Pinna, Notaio

Copia conforme all'originale,
sottoscritto come per legge.
Composto da n. 9 fogli.
Oristano,

23 DIC. 2022

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp is from the Notary Office of Oristano, with the text "NOTAIO IN ORISTANO" visible around the perimeter. The signature is a complex, flowing scribble that covers most of the stamp.